## <u>F000372 – Il DSGA può accedere alle risorse per la valorizzazione del personale</u> scolastico?

In merito alla possibilità di consentire al personale DSGA di accedere alle risorse per la valorizzazione del personale scolastico, preliminarmente si ricorda che:

- la L. 107/2015 all'art. 1 comma 126 ha istituito un apposito fondo per la valorizzazione del merito del personale docente;
- il CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19/04/2018 all'art. 40, ha previsto, tra l'altro, che le risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 1, comma 126, L. 107/2015 confluiscano nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa del personale docente ed ATA, ma ne viene preservata la consistenza e finalità;
- la L. 160/2019 all'art. 1 comma 249 ha previsto che le risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 1, comma 126, della L 107/2015, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.

Da ultimo è intervenuto il CCNI, la cui ipotesi è stata sottoscritta il 31/08/2020, che all'art. 2 prevede, tra l'altro, che le risorse provenienti dall'art. 40, comma 4, lettera g sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29/11/2007. Al riguardo si precisa che per l'applicazione di quest'ultima disposizione occorre tener conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, che in merito ai compensi al personale DSGA prevede quanto segue

Il CCNL 29/11/2007 all'art. 77 prevede la corresponsione in favore dei DSGA della sola indennità di direzione ed eventuali compensi retribuiti con il FIS; l'art. 88, comma 2, lett. J prevede che il FIS sia utilizzato per retribuire la quota variabile dell'indennità di direzione in favore del DSGA. Inoltre, l'art. 89 del medesimo contratto, come modificato dalla sequenza contrattuale sottoscritta all'ARAN il 25/6/2008, stabilisce che: "Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto."

Alla luce di quanto sopra rappresentato, le risorse assegnate per retribuire la valorizzazione del personale scolastico non sono destinate ai DSGA. Il DSGA potrà eventualmente beneficiare delle risorse di cui all'art. 3 del D.I. 109/2020, che dispone: "Le risorse di cui all'articolo 32, comma 3 lettera a) e b) del D.L. 104/2020, pari complessivamente a 368 milioni di euro nel 2020 e a 552 milioni di euro nel 2021, sono destinate: "[...] c) quanto ad euro 4,8 milioni, all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 40

del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19/04/2018, per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale delle istituzioni scolastiche, appositamente delegate ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter del decreto-legge 22/2020 [...], per attività di supporto agli uffici scolastici territoriali per le procedure di reclutamento, a tempo indeterminato e determinato, del personale scolastico, nonché nella valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'art. 4 della legge 124/99". Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che, in allegato al CCNL a.s. 20-21, è stata sottoscritta una dichiarazione congiunta in cui si le parti concordano che le risorse stanziate dal succitato DL 104/2020 siano utilizzate per remunerare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi compresi i DSGA, delle scuole delegate per attività di supporto agli uffici per le procedure relative alla validazione delle GPS e per gli altri adempimenti previsti dal citato decreto e dalle relative disposizioni applicative.